

25 marzo 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Contributo a fondo perduto anche per i produttori agricoli in regime di esonero

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Per i piccoli produttori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato, o prevedano di realizzare in caso di inizio attività, un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro costituito per almeno due terzi dalle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici rientranti nella Prima Parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, è previsto un particolare regime di esonero.

La disposizione di riferimento è l'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 in virtù del quale i soggetti che vi transitano sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compreso quello dichiarativo, con l'eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle "autofatture" emesse, per loro conto, dai cessionari che agiscono nell'esercizio dell'impresa.

Nella descritta fattispecie, l'obbligo di certificazione delle operazioni imponibili ricade infatti sui cessionari o committenti chiamati ad emettere fattura da registrare separatamente (c.d. "autofattura") indicando l'imposta corrispondente alla prevista percentuale di compensazione.

Nel caso in cui tali operatori economici si occupino di vendita diretta, essendo esonerati da ogni adempimento documentale e contabile, non sono nemmeno obbligati ad annotare l'ammontare giornaliero delle operazioni imponibili nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia è sempre consigliabile la tenuta al fine di monitorare l'eventuale superamento della predetta soglia di 7.000 euro che, a partire dal periodo d'imposta successivo, comporta la fuoriuscita dal particolare regime.

Il contributo a fondo perduto – Il contributo a fondo perduto pensato dall'articolo 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 compete a tutti gli imprenditori agricoli sia che siano titolari di reddito agrario sia che siano titolari di reddito d'impresa. A nulla rileva la co-presenza di eventuali altri redditi, come quello da lavoro dipendente, né la circostanza che il soggetto sia o non sia iscritto nella previdenza agricola con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. Rileva esclusivamente la soggettività IVA.

Tra i potenziali beneficiari della misura del "Sostegni" rientrano a pieno titolo anche i produttori agricoli che transitano nel predetto regime di esonero, naturalmente ove rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma. La novella normativa, difatti, non pone alcuna esclusione a riguardo.

Il conforto della correttezza di tale posizione giunge direttamente dall'Agenzia delle Entrate e si rinviene dalle istruzioni ministeriali alla compilazione dell'istanza il cui modello è stato approvato con il provvedimento direttoriale del 23 marzo 2021. Difatti, laddove viene precisato che al fine della determinazione della percentuale spettante, i titolari di reddito agrario - non potendo far riferimento ai ricavi - debbano riferirsi al volume d'affari 2019 risultante al rigo VE50 della dichiarazione IVA, viene ulteriormente specificato che «Qualora il dichiarante non sia

tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019».

La determinazione del contributo – Al fine di determinare l'eventuale calo minimo del 30% del fatturato medio mensile, si dovranno dunque prendere a riferimento le autofatture emesse nei due periodi d'imposta interessati, 2019 e 2020, dai cessionari dei prodotti di cui alla Tabella A allegata al decreto IVA.

Se il produttore agricolo effettua la vendita diretta di prodotti al consumatore finale si dovrà tener conto del registro dei corrispettivi, qualora istituito, ovvero della documentazione utilizzata al fine di monitorare la soglia annua entro la quale poter permanere nel regime IVA in argomento.

La conferma di tali indicazioni giunge ancora una volta dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 22 luglio 2020 (par. 4.6) diramata al fine di fornire «ulteriori chiarimenti» relativamente all'analogo contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto "Rilancio".

Gli eventuali agricoltori «esonerati» beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto, fruibile anche nella forma di credito d'imposta, potranno esclusivamente contare sull'importo minimo dell'aiuto. Infatti, pur ammettendo un calo 2020 del 100% rispetto ad un 2019 in cui le cessioni ammontano alla soglia massima di 7.000 euro prevista, il fatturato medio mensile sul quale applicare la percentuale del 60%, trattandosi di contribuenti con operazioni al di sotto di 100.000 euro, ammonterebbe a soli 583,33 (7.000:12).

Unica eccezione alla regola dell'aiuto minimo può essere rappresentata dall'ipotesi in cui il produttore agricolo, per superamento della soglia di 7.000 euro nel 2019, sia fuoriuscito dal regime di esonero con decorrenza 1° gennaio 2020. In tal caso la determinazione del calo medio mensile deve avvenire attraverso la comparazione di fatturato e corrispettivi ricavati in base alle indicazioni suesposte e il volume d'affari 2020 evincibile dal rigo VE50 della dichiarazione IVA 2021.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it